



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.12.2008
SEC(2008) 2931

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Documento che accompagna la

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche**

Sintesi della valutazione di impatto

{COM(2008) 809 definitivo}
{SEC(2008) 2930}

SINTESI

MOTIVAZIONE DEL RIESAME

La direttiva 2002/95/CE intende restringere l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche per contribuire alla protezione della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento corretto dal punto di vista ecologico dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il riesame è motivato da due ragioni principali:

1. La Commissione si impegna a elaborare un **contesto normativo migliore** che sia semplice, comprensibile, efficace e applicabile. Il quadro normativo in cui operano le imprese influisce sulla loro competitività e sulla capacità di crescere e creare occupazione. L'obiettivo di una regolamentazione migliore è un elemento importante del partenariato dell'UE per la crescita e l'occupazione (strategia di Lisbona). La direttiva può essere migliorata in termini di applicazione, controllo dell'applicazione e coerenza.
2. La direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche prevede che la Commissione effettui un riesame delle misure previste dalla direttiva, in particolare per quanto riguarda l'inclusione di due categorie supplementari di attrezzature nel campo di applicazione (categorie 8 e 9: dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e di controllo) e l'adattamento dell'elenco delle sostanze oggetto di restrizioni.

PROBLEMA E OBIETTIVI

Il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva in oggetto è ostacolato e reso più costoso da diversi problemi: le incertezze nell'applicazione, come la mancanza di armonizzazione nell'interpretazione delle definizioni e la disuniformità dei requisiti per la dimostrazione della conformità del prodotto; problemi in termini di controllo dell'applicazione, fra cui attività di sorveglianza del mercato di livello non ottimale; infine problemi connessi alla mancanza di coerenza con altra legislazione comunitaria o con il progresso tecnico/scientifico, fra cui possibili sovrapposizioni con il regolamento REACH o con la direttiva sui prodotti che consumano energia e la necessità di estendere il campo di applicazione per disciplinare i dispositivi medici e gli strumenti di controllo e monitoraggio.

Gli obiettivi del riesame sono i seguenti: migliorare l'attuazione e l'applicazione della direttiva, favorire la coerenza con la legislazione comunitaria pertinente in materia di prodotti, migliorare il rapporto costi-efficacia della direttiva e rafforzare i benefici per l'ambiente.

LA PROCEDURA DI RIESAME

Si sono svolti diversi studi e due consultazioni delle parti in causa sui temi del riesame e sulle opzioni relative a ciascun tema. Le consultazioni e gli studi hanno aiutato a definire e analizzare diverse opzioni specifiche, come illustrato di seguito.

OPZIONI

Le opzioni sono state raggruppate in tre categorie principali:

1. chiarire e semplificare la direttiva;
2. migliorare l'applicazione a livello nazionale e
3. adattare la direttiva al progresso tecnico e scientifico.

Nell'ambito di ogni categoria sono state prese in considerazione diverse possibilità, per ognuna delle quali è stata effettuata un'analisi dei costi e dei benefici.

OPZIONI SELEZIONATE

In sintesi, si raccomandano le seguenti opzioni:

Modifiche del testo legislativo per chiarire l'ambito di applicazione e le definizioni, elaborando soprattutto un elenco di prodotti che definisce il campo di applicazione della direttiva in questione: l'elenco in oggetto avrà carattere vincolante e non dipenderà dal campo di applicazione della direttiva RAEE.

Introduzione di tutte le disposizioni pertinenti già utilizzate nel pacchetto legislativo dell'UE "Commercializzazione di prodotti" concernenti:

- le attività di sorveglianza del mercato nazionale;
- i meccanismi di valutazione della conformità dei prodotti prima dell'immissione sul mercato basati sull'autodichiarazione del produttore e
- la presunzione di conformità del prodotto sulla base delle norme armonizzate e della marcatura CE.

Adattamento della procedura di deroga, per esempio introducendo, mediante la procedura del comitato, l'obbligo per i richiedenti di analizzare i prodotti di sostituzione prima di presentare una richiesta e adottando criteri supplementari per la concessione di deroghe.

Inclusione progressiva dei dispositivi medici e degli strumenti di controllo e monitoraggio nell'ambito di applicazione della direttiva in questione; nessuna modifica dell'elenco di sostanze soggette a restrizioni.

BENEFICI e COSTI

Un esame dei costi e dei benefici delle opzioni prese in considerazione fornisce i risultati seguenti.

L'esperienza in materia dei **costi effettivi generati dalla messa in conformità per l'industria è scarsa**; per i prodotti attualmente oggetto della direttiva si calcola che i costi sarebbero compresi fra l'1% e il 4% del fatturato. Secondo indagini più recenti il costo medio complessivo connesso alla direttiva in questione rappresenta l'1,9% del fatturato (tenendo conto dei costi sostenuti in passato e di quelli futuri una tantum).

Nel caso dei dispositivi medici e degli strumenti di controllo e monitoraggio, alcuni dei quali sono prodotti in quantità limitate o sono utilizzati per applicazioni critiche e quindi prevedono requisiti supplementari di sperimentazione e affidabilità, il costo annuale approssimativo della

conformità è stimato a 400 - 1 600 milioni di euro; il costo della conformità alla direttiva in questione per determinati prodotti complessi potrebbe ammontare anche al 7-10% (prodotto nuovo) o all'1-10% (modifica di un prodotto esistente) del fatturato. Questi costi sono in larga misura imputabili ai lunghi cicli di sviluppo, sperimentazione e collaudo dei prodotti più complessi. Pertanto per i prodotti di questo tipo si propone un'**introduzione progressiva** che permetta di realizzare la messa in conformità nel quadro delle risorse esistenti e dei cicli di sviluppo del prodotto.

La direttiva in questione non impone agli Stati membri obblighi espliciti di notifica o ai fabbricanti obblighi di fornire informazioni e nella maggior parte dei casi gli Stati membri non hanno introdotto tali obblighi a livello nazionale. Il processo di concessione di deroghe è considerato eccessivamente lungo per prodotti con cicli brevi di innovazione: armonizzando i requisiti per i contenuti della domanda e chiarendo il periodo di validità delle deroghe **il processo sarà accelerato**, la certezza giuridica aumenterà e gli oneri amministrativi per le autorità e i richiedenti diminuiranno.

Con l'introduzione di requisiti armonizzati riguardanti il campo di applicazione, le definizioni, la valutazione della conformità del prodotto e la sorveglianza del mercato, coerenti con altri requisiti giuridici dell'UE in materia di prodotti, **la certezza giuridica aumenterà** e quindi **gli oneri amministrativi diminuiranno**.

La fase iniziale di attuazione di queste disposizioni modificate potrebbe generare **un onere amministrativo supplementare** per gli Stati membri e i produttori, a seconda dell'attuale livello di preparazione degli Stati membri per un adeguato controllo dell'applicazione e dell'adeguatezza delle misure adottate dai produttori per assicurare la conformità dei prodotti.

Secondo i servizi della Commissione ne deriveranno benefici netti globali, seppur modesti. Inoltre, le opzioni raccomandate avranno un notevole effetto cumulativo in quanto chiariranno la direttiva e ne armonizzeranno l'attuazione e l'applicazione, apportando così un contributo positivo alle iniziative volte a legiferare meglio.

È probabile che i benefici per l'ambiente saranno significativi: nei dispositivi medici e strumenti di controllo e monitoraggio sono utilizzate diverse tonnellate di metalli pesanti vietati dalla direttiva (oltre 1 400 tonnellate di piombo, circa 2,2 tonnellate di cadmio), che rappresentano lo 0,2-0,3% del peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In caso di gestione incorretta dei rifiuti queste sostanze possono essere immesse nell'ambiente (solo il 49,7% dei rifiuti di dispositivi medici e il 65,2% dei rifiuti di strumenti di controllo e monitoraggio è raccolto separatamente). A medio e lungo termine queste sostanze saranno eliminate dai prodotti e dai relativi rifiuti per effetto delle restrizioni previste dalla direttiva; un'ulteriore analisi mostra che anche prevedendo tassi di riciclo molto più elevati possono essere conseguiti benefici per l'ambiente se queste categorie di apparecchiature sono incluse nell'ambito di applicazione della direttiva.

Gli attuali controlli degli Stati membri hanno dimostrato che la percentuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche controllate che non risultano pienamente conformi può essere anche del 44%. Tenendo conto di questo fatto, grazie a meccanismi efficaci di sorveglianza del mercato a livello nazionale e alla cooperazione rafforzata fra le autorità degli Stati membri responsabili della rimozione dei prodotti non conformi, i benefici per l'ambiente derivanti dalla direttiva dovrebbero aumentare in misura considerevole e il numero di prodotti non conformi presenti sul mercato dovrebbe essere ridotto al minimo.

Per quanto riguarda l'adattamento dell'elenco di sostanze pericolose oggetto della direttiva in questione, gli studi preparatori hanno individuato alcune sostanze che potrebbero essere inserite nel campo di applicazione della direttiva. Tuttavia, visto che la mancanza di informazioni sufficienti sui prodotti di sostituzione non consente di stabilire con certezza se sono più sicuri per l'ambiente o, quando esistono già alternative più sicure, se i costi di sostituzione sono proporzionati ai benefici ambientali, **non si ritiene possibile proporre l'inserimento di nuove sostanze pericolose nel campo di applicazione della direttiva.**